



ATTO AGGIUNTIVO

alla Convenzione sottoscritta in data 4 settembre 2001 dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e la Società Esercizi Aeroportuali S.p.A, recante la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tale attività

Atto sottoscritto digitalmente tra:

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito ENAC), concedente, codice fiscale n. 97158180584, rappresentato dal Direttore generale Dott. Alessio Quaranta, domiciliato, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio n. 118;

la Società Esercizi Aeroportuali S.p.A (di seguito SEA), concessionaria della gestione totale degli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa, codice fiscale n. 00826040156, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dott. Armando Brunini, domiciliato, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso l'Aeroporto di Milano Linate;

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 2, del decreto interministeriale 12 novembre 1997, n. 521, prevede che in caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione degli aeroporti in favore delle società di gestione aeroportuale si debba fare riferimento allo schema tipo contrattuale, predisposto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 17, e questo anche per i gestori totali in base a legge speciale, come SEA, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali;
- in attuazione del citato articolo 17, comma 1, del DM n. 521 del 1997, il Ministero dei trasporti e della navigazione, con la circolare n. 12479 del 20 ottobre 1999, pubblicata nella G.U. Serie generale del 14 dicembre 1999 – Supplemento ordinario n. 217, ha diramato il citato schema tipo contrattuale;
- l'articolo 11 del citato schema tipo contrattuale, recante la rubrica "Obblighi verso gli enti di Stato", disciplina l'uso dei locali e delle aree da parte delle Amministrazioni e degli Enti di Stato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, prevedendo che il citato uso è gratuito nel caso in cui tali beni risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale, mentre negli altri casi deve ritenersi a titolo oneroso;
- il nuovo schema tipo contrattuale, approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione con nota n. 2070 del 20 aprile 2009, reca all'articolo 11 una disciplina corrispondente a quella prevista dal precedente schema tipo contrattuale in materia di utilizzo di locali ed aree da parte delle Amministrazioni e degli enti di Stato;



- la convenzione sottoscritta in data 4 settembre 2001 tra l'ENAC e la SEA (di seguito Convenzione), recante la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa, reca all'articolo 11, concernente l'utilizzo dei locali e delle aree da parte degli Enti di Stato, una disciplina difforme rispetto a quella prevista dal citato schema tipo contrattuale, circostanza che ha determinato problematiche sul piano interpretativo e applicativo;
- l'ENAC, con la nota n. 144284 del 18 novembre 2022, ha trasmesso ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sia lo schema della nuova formulazione dell'articolo 11 condivisa con la società SEA a seguito di una serie di interlocuzioni, recante una disciplina conforme allo schema contrattuale tipo in materia di utilizzo dei locali e delle aree da parte delle Amministrazioni e degli Enti di Stato, sia lo schema di ulteriori modificazioni e integrazioni alla Convenzione legate all'attuale formulazione dell'articolo 703 del Codice della navigazione e ciò ai fini della sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Convenzione;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota n. 8370 del 2 dicembre 2022, nell'evidenziare come l'assenso al testo dell'articolo 11 nella nuova formulazione proposta sia subordinata ad alcune modificazioni da apportare ai commi 3 e 4, ha dato incarico all'ENAC di procedere alla predisposizione e sottoscrizione con SEA dell'atto aggiuntivo alla Convenzione, finalizzato alla sostituzione del vigente articolo 11, nelle more della definizione degli approfondimenti richiesti per le altre modificazioni proposte per le quali dovrà essere istituito apposito tavolo tecnico con la partecipazione dei Ministeri;

Considerata l'esigenza di procedere all'integrale sostituzione dell'articolo 11 della Convenzione, per le ragioni indicate in premessa, recependo le richieste di modifica e integrazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si conviene quanto segue.

Art. 1

1. L'articolo 11 della Convenzione sottoscritta in data 4 settembre 2001 dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e la Società Esercizi Aeroportuali S.p.A, di cui in premessa, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11 – Obblighi verso gli enti di Stato

1. *La Concessionaria adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ENAC e delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.*
2. *La Concessionaria, su indicazione dell'ENAC, rende disponibile a titolo gratuito l'uso dei locali e delle aree da parte dell'ENAC, delle Amministrazioni*



e degli Enti di Stato da considerare strumentali rispetto ai compiti istituzionali da assicurare all'interno del sedime aeroportuale, in quanto correlati all'espletamento delle funzioni legate al movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci e all'operatività dell'aeroporto.

- 3. Per i locali e le aree di cui al comma 2, sono a carico della Concessionaria gli oneri per utenze e servizi (a titolo esemplificativo: energia elettrica, riscaldamento, condizionamento, pulizie), nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su richiesta dell'Amministrazione interessata, da presentare con congruo preavviso, salve esigenze urgenti e impreviste.*
- 4. La Concessionaria può concedere l'uso dei locali e delle aree alle Amministrazioni e agli Enti di Stato per l'effettuazione di compiti istituzionali diversi da quelli di cui al comma 2, dietro pagamento di un corrispettivo da determinarsi da parte della Concessionaria, nel rispetto della normativa in materia di regolazione tariffaria emanata dall'autorità competente.*
- 5. Gli oneri per la somministrazione di utenze e servizi, nonché per gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e delle aree di cui al comma 4, sono a carico dell'Amministrazione e dell'Ente di Stato che li utilizza, secondo le modalità definite in sede di concessione degli stessi.*
- 6. La Concessionaria, per motivate esigenze di operatività, può richiedere la costituzione di un tavolo tecnico, con la partecipazione di rappresentanti dell'ENAC e delle Amministrazioni e degli Enti di Stato utilizzatrici di locali e aree, al fine di verificare, in contraddittorio, la loro consistenza, la permanenza dei requisiti che avevano determinato la concessione a titolo gratuito di cui al comma 2, ovvero a titolo oneroso di cui al comma 4, nonché l'adeguatezza degli spazi in uso rispetto delle effettive attuali esigenze istituzionali dell'Amministrazione assegnataria. All'esito di tale ricognizione potrà essere definita una redistribuzione dei locali e degli spazi in uso, ivi inclusa la retrocessione degli stessi alla Concessionaria ove ne ricorrano le condizioni, nonché un loro diverso regime di utilizzo.*
- 7. Ai fini del possibile soddisfacimento di esigenze di riqualificazione dei locali e delle aree date in uso, ovvero di realizzazione di nuovi locali, correlate al miglioramento o all'implementazione dei servizi istituzionali di cui al comma 2, possono essere sottoscritti tra le Amministrazioni e gli Enti di Stato richiedenti e la Concessionaria appositi protocolli di intesa in cui sono definite le modalità di realizzazione e di imputazione dei relativi oneri."*

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Dott. Alessio Quaranta

Società Esercizi Aeroportuali S.p.A.
Dott. Armando Brunini